



Tribunale di Teramo

letti gli atti e le deduzioni delle parti;

a scioglimento della riserva che precede, con concessione alle parti di termine di giorni 30 per note;

il Giudice, dott. Alessandro Chiauzzi;

considerato che: effettivamente nel corso delle operazioni peritali il c.t.u., dott. Alfonso Guerrieri, acquisiva e, di conseguenza, poneva alla base delle proprie valutazioni tecniche documentazione non prodotta tempestivamente dalla Banca opposta; infatti era lo stesso c.t.u. che, ripercorrendo lo svolgimento delle operazioni peritali, confermava la circostanza, affermando che *"con lettera del 10/04/2013, l'ufficio legale della parte convenuta trasmetteva all'Avv. Cocciolito la documentazione richiesta per il C/C n. 510630 sul quale, come da contratto di finanziamento n. 066/30147385, risultavano addebitate le date di rientro"*, che *"in data 11/06/2013 si riceveva dalla Banca la documentazione completa ed utile alla completa ed esaustiva risposta ai quesiti proposti allo scrivente"*; che *"in data 27/06/2013 si ricevevano dall'Ufficio legale della BLS oggi BPER, in persona del Dott. Marisi, gli estratti conto del C.C. 534455"* (pagg. 2 e 3 della c.t.u.);

considerato altresì che: al fax dell'11 giugno 2013, con il quale il c.t.u. comunicava di aver ricevuto da parte della Banca la documentazione mancante, in pari data il procuratore degli oppositori, avv. Argento, espressamente negava il consenso all'utilizzo della documentazione acquisita, ai sensi dell'art. 198 comma 2 c.p.c.; il dissenso formulato da parte opponente era tempestivo ed esplicito; il riferimento svolto da questo Giudicante nel provvedimento del 12 aprile 2013 (*"considerato che affinché sia svolta in modo completo la consulenza tecnica è necessario che la documentazione già a disposizione del c.t.u. sia integrata con quella richiesta alle parti dall'ausiliario"*) era da intendersi con tutta evidenza secondo la *ratio* dell'art. 194 c.p.c. e 198 c.p.c., ovvero nel senso che è potere del c.t.u. acquisire e richiedere documentazione di carattere accessorio,



ciò utile a consentire una risposta più esauriente, ma non acquisire prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda di merito; nello stesso senso era da intendersi con tutta evidenza la richiesta di parte opponente, svolta nella memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., di concedere al consulente la "*facoltà (...) di esaminare ed acquisire presso la Banca opposta la documentazione che riterrà necessaria per l'espletamento dell'incarico*", dal momento che poi la stessa parte opponente, dopo avere avuto cognizione della documentazione acquisita, immediatamente, come visto sopra, negava il consenso; del resto la decadenza istruttoria maturata in capo alla Banca non può essere aggirata attraverso l'attribuzione al c.t.u. del potere di acquisire documentazione che era onere della stessa Banca produrre entro i termini di legge;

rilevato, sulla base delle considerazioni svolte sopra, che la c.t.u. deve essere svolta esclusivamente sulla base degli estratti conto prodotti entro i termini di legge e non anche sulla base degli estratti conto acquisiti nel corso delle operazioni peritali, nonostante il dissenso della controparte;

rilevato pertanto che la c.t.u. deve essere dichiarata nulla e rinnovata secondo le indicazioni di cui sopra;

p.q.m.

- *dichiara la nullità della c.t.u. e ne dispone il rinnovo;*
- *convoca il c.t.u., dott. Alfonso Guerrieri, per il conferimento dell'incarico mediante formulazione del quesito, secondo le precisazioni di cui in motivazione, all'udienza del 9 giugno 2014, ore 12.00.*

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti e al c.t.u.

Teramo, 7 febbraio 2014

Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)

